



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Oggetto: FIG – PD 38S/15 – Sandro URONI

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

In data 30/11/15 lo scrivente comunicava al sig. Sandro Uroni il Provvedimento di Fissazione della Data della Decisione ex art. 44 del Regolamento di Giustizia, nel quale si contestava al tesserato: "di aver consegnato uno *score card* contenente un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca 17 (5 colpi anziché 6) in occasione della gara "GN Car Cup By Volvo" giocata presso il Golf Club Is Molas il 22/11/15".

Il tesserato nei termini di rito faceva pervenire allo scrivente una memoria difensiva per mezzo dell'avv. Francesca Marrocu, nella quale contestava l'addebito. Il tesserato rilevava che in effetti il sig. Scamponi Massimo, nell'occasione si sarebbe dovuto considerare un *caddie* del sig. Uroni e non un *Marshall*, in quanto il detto Scamponi aveva di fatto accompagnato il sig. Uroni nelle ultime buche del percorso di gioco.

Lo scrivente ritiene che il sig. Uroni sia colpevole per l'illecito contestatogli e debba essere sanzionato per i seguenti

MOTIVI

Dagli atti di causa risulta accertato che il sig. Uroni ha riportato un errato punteggio nella buca 17 durante la gara sopra indicata. La circostanza non solo è stata esaustivamente riportata nel rapporto informativo del circolo Is Molas, nel quale si illustra in modo credibile l'attività di controllo del *Marshall* sig. Scamponi, ma viene anche riconosciuta come vera dal tesserato.

Via di Villa Emiliani, 24
00197 – Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

L'illecito pertanto è accaduto ed è stato opportunamente accertato; il sig. Sandro Uroni è quindi responsabile per il punteggio non vero riportato nello *score card*. È pacifico infatti che il giocatore è responsabile della correttezza e veridicità dello *score*.

La difesa del tesserato articola una non convincente distinzione tra l'attività del sig. Scamponi quale *Marshall* e quale presunto *caddie* del tesserato. Tuttavia la circostanza è del tutto irrilevante alla luce dell'accertato errore nella compilazione dello *score* del sig. Uroni.

Negli atti del processo non c'è prova sulla intenzionalità del comportamento illecito del tesserato e pertanto lo stesso viene sanzionato per aver agito in modo negligente e superficiale nel controllo del punteggio di gara.

PQM

Lo scrivente condanna il sig. Sandro Uroni per l'illecito contestatogli e lo condanna a 6 (sei) mesi di squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG.

Così deciso in Roma, il 27/12/15

Avv. Paolo Cieri



Si comunichi